QUESITI

VINCENZO ROSSI

I poteri di impugnazione della parte civile

La materia relativa ai poteri di impugnazione della parte civile è fra le più problematiche e controverse del diritto processuale penale. L'autore, dopo aver esaminato le varie posizioni della dottrina e della giurisprudenza, ritiene assolutamente indispensabile un intervento del legislatore che disciplini nuovamente la materia.

The matter relating to the appeal powers of the civil party is among the most problematic and controversial of the criminal procedural law. The author, after examining the various positions of the doctrine and the jurisprudence, considers absolutely indispensable an intervention of the legislator that regulate the matter again.

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Interpretazioni dottrinarie sul potere di impugnazione della parte civile; 3. L'orientamento della Corte di cassazione. 3.1 L'interpretazione delle Sezioni unite. 4. Gli interventi della Corte costituzionale. 5. Il procedimento davanti al giudice di pace; 6. L'esercizio della facoltà di appello della parte civile. 6.1 L'orientamento estensivo; 6.2 L'orientamento restrittivo; 7. L'inversione di rotta delle Sezioni unite. 8. L'abolitio criminis e gli effetti civili. 8.1 La competenza del giudice dell'impugnazione a decidere sugli effetti civili. 8.2 La competenza del giudice civile. 9. La decisione delle Sezioni unite. 10. Il ricorso della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato. 11. La condanna generica al risarcimento del danno. 12. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione

Il codice Vassalli originariamente non tutelava in modo adeguato l'imputato assolto in primo grado. Infatti, in caso di appello del pubblico ministero, non aveva diritto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale né alla convocazione dell'accusatore per dimostrarne l'inattendibilità. Il giudizio di secondo grado, nella maggior parte dei casi, si limitava ad un riesame della precedente decisione¹ ed era ancora fondato sugli atti scritti². Inoltre, in caso di condanna, la sentenza poteva essere impugnata solo per motivi di legittimità in cassazione, ma il ricorso in cassazione, a differenza dell'appello, non consente un riesame nel merito³. Veniva, quindi, a crearsi un'ingiustificata disparità di tratta-

Per la natura giuridica del giudizio di appello cfr. PERONI, Giusto processo e doppio grado di giurisdizione nel merito nel merito, in Riv. dir. proc., 2001, 79.

²In senso conforme cfr. CIANI, *Il doppio grado di giudizio: ambito e limiti*, in *Cass. pen.* 2007, 1389.
³In tal senso cfr. FRIGO, *Ignorati i profili di legittimità ereditati dalla vecchia disciplina*, in *Guida dir.* 2006, 13; SPANGHER, *Ma la legge è necessaria: ecco perché servono più garanzie ai diritti della difesa*, in *Dir. giust.*, 2006, 5, 92; TONINI, *La legittimità costituzionale del divieto di appellare il proscioglimento. Una pronuncia discutibile che genera ulteriori problemi*, in *Il nuovo regime delle impugnazioni tra Corte costituzionale e sezioni unite*, a cura di Filippi, Padova 2007, 350.

mento rispetto all'imputato condannato in primo grado che poteva beneficiare di un riesame completo della precedente decisione⁴.

Un autorevole corrente dottrinaria⁵ aveva ritenuto inaccettabile che il codice vigente, basato su un sistema accusatorio, potesse consentire che una sentenza di assoluzione pronunciata in seguito ad un giudizio come quello di primo grado, fondato sul rispetto dei principi di oralità, immediatezza e contraddittorio nella fase di acquisizione delle prove, potesse essere ribaltata in un giudizio come quello di appello che non presentava le medesime garanzie. Inoltre, con l'entrata in vigore del principio del giusto processo (art. 111 Cost.), l'assunzione delle prove in contraddittorio era diventato un percorso obbligato.

La rilevanza costituzionale attribuita a tale principio aveva indotto alcuni autori⁶ ad ipotizzare l'illegittimità dell'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di assoluzione

Anche le Sezioni unite della Corte di cassazione⁷ avevano sollecitato un intervento del legislatore che modificasse i poteri decisori del giudice d'appello nell'ipotesi di riforma di una sentenza assolutoria impugnata dal pubblico ministero.

In questo contesto si inserisce la legge 20 febbraio 2006, n. 46, nota come "legge Pecorella" dal nome del proponente, concepita con l'intento di eliminare l'appellabilità delle sentenze di non luogo a procedere e di assoluzione sia da parte del pubblico ministero che dell'imputato, salvo il caso ecceziona-

^{&#}x27;In senso conforme cfr. FERRUA, Studi sul processo penale, vol. II, Torino 1992, 151 ss..

SPANGHER, Sistema delle impugnazioni penali e durata ragionevole del processo, in Corriere giur., 2002, 1262; Id. Riformare il sistema delle impugnazioni?, in La ragionevole durata del processo. Garanzie ed efficienza della giustizia penale, a cura di Kostoris, Torino 2005, 111; COPPI, No all'appello del pm dopo la sentenza di assoluzione, in Il giusto processo, 2003, 5, 27; STELLA, Sul divieto per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di assoluzione, in Cass. pen. 2004, 756; PADOVANI, Il doppio grado di giurisdizione. Appello dell'imputato, appello del PM, principio del contraddittorio, in Cass. pen. 2003, 4023.

[°]In particolare PADOVANI, Il doppio grado di giurisdizione. Appello dell'imputato, appello del p.m., principio del contraddittorio, cit., 4032, ravvisava un contrasto con il 4° comma dell'art. 111 Cost.; LOZZI, Reformatio in peius del giudice di appello e cognitio facti ex actis della Corte di Cassazione, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2004, 693, pur non condividendo la tesi dell'illegittimità costituzionale dell'appello del pubblico ministero, poneva in rilievo come la struttura del giudizio di secondo grado fosse in contrasto col principio del contraddittorio nella formazione della prova contenuto nel 4° comma dell'art. 111 Cost.

⁷Cass. Sez. un., 30 ottobre 2003, n. 20, Andreotti, in *Cass. pen.* 2004,811. In particolare la Corte aveva ipotizzato, in caso di riforma di sentenza assolutoria di primo grado, un giudizio di natura rescindente sulla falsa riga dell'annullamento con rinvio, mediante il quale la Corte d'appello annulla la sentenza rinviando ad altro giudice di primo grado, dettando i criteri da seguire.

le in cui, dopo il giudizio di primo grado, fosse sopravvenuta o fosse stata scoperta una nuova prova decisiva (art. 593, co. 2, c.p.p.)⁸.

La versione originaria del disegno di legge aveva cambiato radicalmente il testo dell'art. 593 c.p.p. prevedendo che il pubblico ministero e l'imputato potessero appellare solo le sentenze di condanna, salvo quelle che applicavano la sola pena dell'ammenda, escludendo qualsiasi tipo di impugnazione contro le sentenze di proscioglimento. Non vi era alcuna disposizione che incidesse direttamente sul potere di impugnazione spettante alla parte civile, che rimaneva regolato dall'art. 576 c.p.p., per il quale "la parte civile può proporre impugnazione con il mezzo previsto per il pubblico ministero".

Tuttavia, l'esclusione del potere della pubblica accusa di promuovere l'appello nei confronti delle sentenze di proscioglimento riverberava i suoi effetti anche sulla parte civile in virtù del rinvio contenuto nell'art. 576 c.p.p. al mezzo di impugnazione previsto per il pubblico ministero.

Gli effetti pregiudizievoli della sentenza di proscioglimento sulla posizione della parte civile, però, venivano controbilanciati dalla modifica apportata all'art. 652 c.p.p., secondo la quale la sentenza di assoluzione non avrebbe avuto effetto nei successivi giudizi civili o amministrativi, salvo che la parte civile si fosse costituita nel processo penale e presentato le proprie conclusioni.

Il testo approvato dalle Camere non venne promulgato dal Presidente della Repubblica che lo rinviò, ai sensi dell'art. 74 Cost., per un nuovo esame, esprimendo perplessità per la compressione delle facoltà spettanti alla vittima del reato che si era costituita parte civile⁹.

Il Parlamento, nella prospettiva di uniformarsi ai rilievi del Capo dello Stato, decise di eliminare l'inciso contenuto nell'art. 576 c.p.p. che obbligava la par-

[&]quot;Per una compita disamina delle disposizioni contenute nella legge n. 46/2006 cfr. GAITO, La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la "legge Pecorella", Torino 2006; BARGIS, CAPRIOLI, Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006, Torino 2007; SCALFATI, Bilancio preventivo di una riforma: principi buoni e norme da ritoccare, in Novità su impugnazioni e regole di giudizio, a cura di Scalfati, Milano 2006, 24 ss.; CHIAVARIO, Una legge già fulminata dalla Corte costituzionale: quale recupero da un'occasione perduta, in Leg. pen. 2007, 9, ss.; SCALFATI, Processo penale: diventa la regola l'inappellabilità dei procedimenti, in Guida dir., 10, 2006, 41 ss.

[&]quot;Nel messaggio del Capo dello Stato si legge, tra l'altro, che "è parte del processo anche la vittima del reato costituitasi parte civile che vede compromessa dalla legge approvata la possibilità di far valere la sua pretesa risarcitoria all'interno del processo penale", in Guida dir., 2006, 5, 120 e in Foro it. 2006, V, 84; per una panoramica relativa alle problematiche connesse al messaggio presidenziale cfr. MANCU-SO, La modifica delle norme in materia di impugnazione della parte civile, cit. 147 ss.; V. anche MAR-ZADURI, Legge Pecorella: "luci e ombre" di un forte messaggio presidenziale, in Guida dir., 2006, 5, 11 ss.

te civile ad utilizzare il mezzo di impugnazione previsto per il pubblico ministero e di sopprimere la modifica all'art. 652 c.p.p.¹⁰

L'intenzione del legislatore, come risulta dai lavori preparatori¹¹, era quella di consentire alla parte civile l'impugnazione in via diretta delle sentenze di proscioglimento¹² pronunciate in giudizio, sganciandola dal potere di impugnativa del pubblico ministero, che si stava riducendo¹³.

Secondo il testo attualmente vigente dell'art. 576, co. 1, c.p.p., la parte civile può impugnare i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, le sentenze di proscioglimento pronunciate in giudizio.

Può altresì proporre impugnazione contro le sentenze di condanna o di proscioglimento pronunciate a norma dell'art. 442 c.p.p., quando ha accettato l'abbreviazione del rito.

Il legislatore, però, non indica gli strumenti attraverso i quali può esercitare il potere di impugnazione.

In realtà, come è stato rilevato in dottrina¹⁴, l'impugnazione dei capi civili contenuti in una sentenza di condanna non desta particolari problematiche e si articola sostanzialmente in due ipotesi: a) il mancato o parziale accoglimento delle richieste di risarcimento o di rifusione delle spese sostenute dalla parte civile; b) la condanna della parte civile al risarcimento o al rimborso delle spese in favore dell'imputato o del responsabile civile (art. 541 c.p.p.).

Maggiori perplessità desta, invece, l'impugnazione dei capi civili contenuti in una sentenza di proscioglimento. I maggiori dubbi riguardano l'individuazione del mezzo attraverso il quale la parte civile può esercitare il suo diritto e il contenuto dell'atto di impugnazione (*petitum*).

¹⁰In senso favorevole alla modifica cfr. RANDAZZO, *Un testo in armonia con il giusto processo che rista-biliva i principi di civiltà giuridica*, in *Guida dir.* 2006, 5, 14; in senso contrario cfr. FRIGO. *È irrealistico ipotizzare risorse equivalenti a quelle delle figure processuali "necessarie"*, in *Guida dir.* 2006, 19, 90.
¹¹Atti Camera, XIV leg., seduta 30 gennaio 2006, n. 739, 7.

[&]quot;Il termine "proscioglimento" di cui all'art. 576 c.p.p. non deve essere interpretato in senso tecnico e, quindi, limitato alle ipotesi di improcedibilità dell'azione penale o di estinzione del reato, ma in senso estensivo e, pertanto, comprende tutte le ipotesi di assoluzione che compromettono l'interesse della parte civile al risarcimento del danno, tenuto conto che la sentenza di assoluzione pronunciata in dibattimento, divenuta irrevocabile, acquista autorità di cosa giudicata nel giudizio civile. In tal senso cfr. Cass., Sez. VI, 31 gennaio 1996, Mazza, in *Cass. pen.* 1997, 2493. Va anche evidenziato che la formula "sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio" esclude la possibilità di impugnare le sentenze predibattimentali, pronunciate ai sensi dell'art. 469 c.p.p., che del resto la parte civile non avrebbe interesse ad impugnare in quanto non hanno effetto preclusivo nei confronti dell'azione di risarcimento che potrebbe proporre davanti al giudice civile. In tal senso cfr. Cass., Sez. V, 26 febbraio 1992, Cafari, in *Giur. it.* 1993, II, 393.

¹⁸In tal senso cfr. Cass., Sez. III, 4 luglio 2006, 22924, Scialpi e altro, in *Mass. Uff.* n. 234156.

[&]quot;DIDDI, Ammissibilità dell'impugnazione della parte civile, in www.treccani.it.

2. Interpretazioni dottrinarie sul potere di impugnazione della parte civile

L'eliminazione del collegamento fra i poteri di impugnazione della parte civile con il mezzo previsto per il pubblico ministero, per i procedimenti che non rientrano nella competenza del giudice di pace¹⁵, però, produsse conseguenze immediate sull'appellabilità del provvedimento. Infatti, la mancata specificazione del mezzo di impugnazione utilizzabile dalla parte civile, fece subito sorgere delicati problemi nell'interpretazione e nell'applicazione pratica della norma alla luce del principio di tassatività contenuto nell'art. 568, co. 1, c.p.p. che vige nel sistema delle impugnazioni penali.

Paradossalmente, la modifica sortì l'effetto contrario a quello voluto dal legislatore, facendo ipotizzare addirittura la perdita del potere di appello della parte civile¹⁶.

Alcuni autori¹⁷, partendo da un'interpretazione rigida del principio di tassatività, hanno sostenuto che solo la legge può stabilisce i casi in cui i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e, pertanto, dalla corretta interpretazione del suddetto principio deriva la necessità non solo che la legge debba prevedere espressamente l'impugnabilità di un provvedimento del giudice, ma anche che precisi il mezzo di impugnazione (art. 568, co. 1, c.p.p.). Inoltre, il diritto di impugnazione spetta solo a colui a cui la legge espressamente lo conferisce (art. 568, co. 3, c.p.p.). In mancanza di indicazioni il provvedimento non può ritenersi impugnabile¹⁸. Di conseguenza, la mancata specifica da parte del legislatore degli strumenti di impugnazione a disposizione della parte civile, porterebbe come logica conseguenza l'impossibilità per il danneggiato di impugnare la sentenza di primo grado sia che si tratti di sentenze di condanna che di proscioglimento.

Infatti, eliminando qualsiasi aggancio ai poteri del pubblico ministero, non esiste alcuna altra norma che conferisca al soggetto danneggiato dal reato il potere di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento dell'imputato¹⁹.

L'unica forma di tutela per questo soggetto era ricavabile in sede interpretativa dal combinato disposto degli artt. 111, co. 7, Cost. e 568, co. 2, c.p.p. dai

¹⁶Per i suddetti procedimenti si applica la disciplina dettata dall'art. 38 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

¹⁶In tal senso cfr. SCELLA, *Il vaglio di inammissibilità dei ricorsi per cassazione*, Torino 2006, 86 ss.

[&]quot;SPANGHER, La parte civile nella legge Pecorella. Potrà ricorrere, ma non appellare, in Dir. e Giust. 2006, 16, 38; TONINI, L'inappellabilità lascia alla parte civile solo la Suprema Corte, in Il Sole 24 Ore, 3 marzo 2006, 27. V. anche CORDERO, Procedura penale, Milano 2006, 1114, che sottolinea la differenza fra la volontà del legislatore e la formulazione dell'art. 576 c.p.p.

¹⁸In tal senso cfr. Tonini, *Manuale di procedura penale*, XVII ed., Milano 2016, 920 ss.

¹⁹FRIGO, Un intervento coerente con il sistema, in Giuda dir., 10, 2006, 103; SCALFATI, Parte civile: dubbi sul potere di gravame, in Giuda dir., 2006, 10, 59.

quali si può desumere il principio secondo cui, in mancanza di espressa previsione di legge, le sentenze sono normalmente impugnabili mediante ricorso per cassazione²⁰.

Altri autori²¹ hanno sostenuto che la modifica precluderebbe alla parte civile non solo l'appello nei confronti delle sentenze di proscioglimento, ma anche di quelle di condanna.

L'interpretazione rigida del principio di tassatività porterebbe, quindi, a conseguenze paradossali e irragionevoli in quanto la parte civile, perdendo il diritto ad appellare, verrebbe a trovarsi in una posizione svantaggiata sia rispetto al responsabile civile, che conserva la facoltà di appellare la sentenza di condanna che rispetto al pubblico ministero, che conserva il potere di appello nei confronti delle sentenze di condanna e, in talune ipotesi, anche di quelle di proscioglimento, facendo sorgere forti dubbi di costituzionalità, ai sensi dell'art. 3 Cost., per violazione del principio di parità tra le parti processuali. Si è così avvertita l'esigenza di un'interpretazione meno rigida del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione che tenesse conto delle dichiarazioni espresse durante i lavori parlamentari, nonché del contenuto del messaggio del Capo della Stato e che fosse in linea con i principi costituzionali.

Secondo un'altra corrente dottrinaria²², che ha ricevuto l'avallo della giurisprudenza di legittimità, non sarebbe logico che il legislatore avesse consentito l'ingresso della parte civile nel processo penale per poi precluderle l'utilizzo dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge. Secondo questi autori, aderendo alla tesi opposta, rimarrebbero prive di efficacia le disposizioni conte-

²⁰AIMONETTO, Disfunzioni ed incongruenze in tema di impugnazione della parte civile, in Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006, a cura di BARGIS, CAPRIOLI, Torino 2007, 167; CORDERO, Procedura penale, Milano 2006, 1113; SPANGHER, La parte civile nella legge Pecorella. Potrà ricorrere, ma non appellare, cit., 16, 40; GIALUZ, Sub art. 576 c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, a cura di Giarda, Spangher, Milano 2010, 7065.

^aBARGIS, CAPRIOLI, Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006 - Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali, Torino 2007, 165; RAVAGNAN, Nuova legge sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e sul nuovo giudizio di cassazione, in Riv. pen. 2006, 10, 59; MANCU-SO, La modifica delle norme in materia di impugnazione della parte civile, cit., 151; DINACCI. La disciplina transitoria, in Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio, cit., 243; DEAN, Il nuovo regime delle impugnazioni della parte civile e la nuova fisionomia dei motivi di ricorso per cassazione, in Dir. pen. proc., 2006, 815; FRIGO, È irrealistico ipotizzare risorse equivalenti a quelle delle figure processuali "necessarie", cit., 90; ID., Un trattamento particolare che deriva dal regime transitorio, in Guida dir., 2006, 23, 95; NEGRI, Norma transitoria senza gradualità, in Giuda dir., 2006, 10, 98.

²²BARGIS, *Impugnazioni*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso, Grevi, Padova 2006, 793; SCALFATI, *Parte civile: dubbi sul potere di gravame*, cit., 2006, 10, 59; RAVAGNAN, *Nuova legge sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e sul nuovo giudizio di cassazione*, cit., 498; FERRUA, *Inappellabilità: squilibri e disfunzioni*. *No del Colle per salvare la Cassazione*, in *Dir. giust.*, 2006, 5, 90.

nute negli artt. 600, co. 1, c.p.p., che prevede un'ipotesi di appello della parte civile contro la decisione del giudice di primo grado che ha negato la provvisoria esecuzione della sentenza in materia risarcitoria²³ e 601, co. 1, c.p.p., che parla di appello proposto per i soli interessi civili, norme che non hanno subito modifiche da parte del legislatore del 2006.

Pertanto, non avendo il legislatore individuato uno specifico il "mezzo" di impugnazione, è come se avesse conferito alla parte civile un potere di impugnazione generale, autorizzandola ad utilizzare i mezzi previsti dalla legge, compreso l'appello, salvo nei casi in cui la suddetta facoltà è espressamente esclusa, come nelle ipotesi contemplate dall'art. 428 c.p.p.²⁴.

Un ulteriore argomento a sostegno della tesi della permanenza del potere di appello della parte civile è stato ravvisato nella disciplina transitoria che nel disciplinare gli appelli proposti prima della riforma non menziona la parte civile. L'omissione, secondo i sostenitori di questo indirizzo dimostrerebbe la permanenza del potere in capo alla parte civile²⁵.

3. L'orientamento della Corte di cassazione

Il contrasto esegetico sul perdurare della legittimazione della parte civile a proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento è stato avvertito anche dalla giurisprudenza di merito²⁶.

A pochi mesi di distanza dall'entrata in vigore della legge Pecorella è intervenuta una decisione della Corte di cassazione²⁷ secondo la quale i poteri di appello della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento di primo grado sono rimasti immutati anche dopo la riforma, in quanto l'intento del legislato-

²²In senso contrario cfr. FRIGO, *È irrealistico ipotizzare risorse equivalenti a quelle delle figure processuali "necessarie"*, cit., 90, 93 secondo cui l'appello sulla domanda di provvisoria esecuzione è un'eccezione, ma alla parte civile non è consentito proporre appello contro la sentenza di condanna per altri profili.

²⁴NUZZO, *L'appello nel processo penale*, Milano 2008, 83.

²⁸In senso contrario cfr. FRIGO, *Un trattamento particolare che deriva dal regime transitorio*, in *Giuda dir.*, 2006, 23, 93.

²⁶La Corte app. Milano, II Sez. pen., ord. 9 marzo 2006, n. 3655/2005 R.G., in *Guida dir.*, 2006,13, 91, nel rigettare un'istanza di legittimità costituzionale avanzata nei confronti degli artt. 576 e 593 c.p.p., ha precisato che, dopo la riforma del 2006, alla parte civile, alla pari del pubblico ministero, è rimasto solo il potere di ricorrere per cassazione sia nei confronti delle sentenze di proscioglimento che di quelle di condanna. Di contrario avviso la Corte app. Brescia, II Sez. pen., ord. 10-14 marzo 2006, n. 655/2005, in *Guida dir.*, 2006, 13, 87, che, nell'accogliere un'eccezione di illegittimità costituzionale nei confronti dell'art. 593 c.p.p., ha ritenuto che, la modifica apportata all'art. 576 c.p.p. da parte dell'art. 1 della legge n. 46/2006, continua a rendere possibile l'appello della parte civile nei confronti della sentenza di proscioglimento dell'imputato, "sia pure ai soli effetti della responsabilità civile".

²⁷Cass., Sez. III, 11 maggio 2006, Scialpi ed altri, 23924, cit.; cfr. anche id., Sez. V, 10 giugno 2006, Pizzi, 29935, in *Mass. Uff.* 234513; id., Sez. I, 6 dicembre 2006, in *Mass. Uff.* 1435.

re è stato quello di sganciare il potere di impugnazione della parte civile da quello del pubblico ministero che la legge stava riducendo.

La Suprema Corte ha aderito all'indirizzo dottrinario più estensivo adducendo come argomenti a sostegno della sua decisione l'intenzione del legislatore risultante dai lavori parlamentari che consente anche di superare in via interpretativa l'ostacolo costituito dal principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e di considerare la formula contenuta nell'art. 576 c.p.p. "una mera imperfezione nella tecnica legislativa".

Anche l'ultimo argomento sostenuto dalla suddetta corrente dottrinaria, sulla mancanza di una disciplina transitoria nei confronti degli appelli avverso le sentenze di proscioglimento presentati dalla parte civile prima dell'entrata in vigore della riforma viene accolto dalla Cassazione che lo considera una prova del permanere del potere di appello al suddetto soggetto processuale²⁹.

Tuttavia, visto il persistere del contrasto tra la dottrina dominante e la giurisprudenza si è reso necessario l'intervento della Suprema Corte a Sezioni unite.

3.1 L'interpretazione delle Sezioni unite

Al fine di evitare che il contrasto nella giurisprudenza di merito si estendesse anche quella di legittimità, la Sezioni unite, con la sentenza "Lista"³⁰, hanno preso in esame il tema dell'impugnazione della parte civile.

La Corte parte da una serie di premesse. Il codice di rito consente alla parte civile di esercitare l'azione risarcitoria nell'ambito del processo penale, attribuisce all'imputato e al responsabile civile, parti antagoniste dell'imputato, il potere di proporre appello contro la condanna al risarcimento del danno e riconosce alla sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile efficacia di cosa giudicata nel giudizio civile o amministrativo promosso per il risarcimento del danno. Le norme processuali in materia di impugnazione devono, inoltre, essere interpretate in modo conforme alla Costituzione.

Successivamente afferma che l'indirizzo dottrinario dominante, sostenitore della rigida applicazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione non può essere condiviso essendo in contrasto con la volontà del legislatore

[∞]Secondo un'autorevole dottrina, DIDDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova 2011, 128 ss., sul piano interpretativo l'argomento della volontà del legislatore, desumibile dai lavori parlamentari, è alquanto debole se si considera che, non solo non si è tradotta in una disposizione normativa, ma in un ordinamento processuale dominato dal principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, interpretazioni come quelle proposte "appaiono alquanto ambiziose".

²⁸SCALFATI, *Parte civile: dubbi sul potere di gravame*, cit., 60 ss., si è mostrato critico circa la possibilità di trarre conclusioni interpretative da una norma transitoria.

³⁰ Cass, Sez. un., 29 marzo 2007, Lista, in *Cass. pen.*, 2007, 4451; in dottrina cfr. SCALFATI, *Parte civile: dubbi sul potere di gravame*, cit., 60.

desumibile dai lavori parlamentari nonché con il principio di ragionevolezza in quanto sarebbe illogico che il legislatore, dopo aver consentito la costituzione di parte civile, precluda la possibilità di appello. Infine il suddetto indirizzo si pone in contrasto anche con la disciplina transitoria.

La Corte ritiene, inoltre, di non poter accettare la tesi sostenuta dalla dottrina dominante in quanto, se si negasse alla parte civile la titolarità dell'appello, quest'ultima si troverebbe in una posizione di inferiorità rispetto all'imputato e al responsabile civile ai quali è riconosciuto il diritto di proporre appello avverso il capo della sentenza relativo alla condanna al risarcimento dei danni (art. 574 e 575 c.p.p.).

In sintonia con l'indirizzo dottrinario meno rigoroso, le Sezioni Unite hanno sostenuto che, qualora si negasse la facoltà di appello alla parte civile rimarrebbero prive di significato altre disposizioni del codice di rito che presuppongono l'esercizio di quel potere.

Le argomentazioni della Corte relative agli artt. 600, 601 e 602 c.p.p. sono state contestate dalla letteratura³¹.

È stato posto in rilievo come l'art. 600 c.p.p., che consente di riproporre in appello una richiesta di provvisoria esecuzione rigettata in primo grado, costituisce l'unico caso in cui questo mezzo è attribuito alla parte civile.

Per quanto riguarda, poi, la fattispecie prevista nell'art. 601 c.p.p., relativo alla citazione dell'imputato non appellante nei casi in cui l'appello è stato proposto ai soli effetti civili, esistono anche altri casi di appello proposto solo per gli interessi civili nei quali è richiesta l'integrazione del contraddittorio³².

Per l'ipotesi contemplata nell'art. 602 c.p.p., infine, relativo all'annullamento di disposizioni o capi che riguardano l'azione civile, va precisato che l'annullamento può essere chiesto anche da altre parti private e dall'imputato ai sensi degli artt. 574 e 575 c.p.p..

4. Gli interventi della Corte costituzionale

La legge Pecorella è stata sottoposta al giudizio della Corte costituzionale diverse volte. La prima con la sentenza n. 26/2007³³, che, dichiarando incostituzionale la previsione secondo cui il pubblico ministero non poteva proporre appello contro le sentenze di proscioglimento dell'imputato, ha di fatto resti-

FRIGO, \dot{E} irrealistico ipotizzare risorse equivalenti a quelle delle figure processuali "necessarie", cit.,

⁸² Arru, *Il nuovo regime delle impugnazioni della parte civile*, Padova 2007, 200.

³⁸Corte cost. 24 gennaio 2007, n. 26, in *Guida dir.*, 2007, 8, 75, con note di SCALFATI, *Restituito il pote*re di impugnazione senza un riequilibrio complessivo, ivi, 78, MARZADURI, Sistema da riscrivere dopo ampie riflessioni, ivi, 84 e FRIGO, Una parità che consolida disuguaglianze, ivi, 87.

tuito alla pubblica accusa il potere di impugnativa, eliminando la condizione della sopravvenienza di una nuova prova decisiva.

La decisione della Consulta lasciava, tuttavia, persistere i limiti alla facoltà di appello dell'imputato contro le sentenze di proscioglimento, salvo l'ipotesi di sopravvenienza o scoperta di una nuova prova decisiva dopo il giudizio di primo grado e sempre che non fossero scaduti i termini per l'impugnativa.

La dottrina³⁴ ha subito sottolineato come il quadro normativo delineato in seguito alla decisione della Corte fosse a svantaggio dell'imputato e meno garantista di quello disciplinato dal precedente codice di rito.

Il potere di appello del pubblico ministero è stato successivamente esteso alle sentenze di proscioglimento emesse in seguito a giudizio abbreviato³⁵

Anche il giudice delle leggi ha sostenuto la tesi secondo cui la parte civile ha conservato il potere di appello avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate in giudizio dopo la riforma del 2006.

Con l'ordinanza n. 32/2007³⁶ la Consulta ha, inoltre, dichiarato manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale nei confronti degli artt. 576 c.p.p. e 10 della legge n. 46/2006, in quanto il giudice rimettente era partito dall'erronea premessa che la riforma del 2006 avesse soppresso il potere di appello della parte civile in violazione dei principi costituzionali, di uguaglianza, di inviolabilità del diritto di difesa e di parità delle parti nel processo (artt. 3, 24, 111 Cost.).

Secondo la Corte il giudice rimettente avrebbe dovuto cercare altre soluzioni interpretative.

Successivamente, con ordinanza n. 3/2008, ha di nuovo dichiarato inammissibili le censure di incostituzionalità nei confronti dell'art. 576 c.p.p. facendo riferimento all'interpretazione data dalla Suprema Corte e confermata dalle Sezioni unite, ormai diventata dominante.

Infine, con la sentenza n. 85/2008³⁷, la Corte costituzionale ha affermato che la maggiore lesione del diritto alla difesa era costituito dalla circostanza che il

³⁴SPANGHER, Legge Pecorella, ora l'appello si sdoppia. Tra l'eccezionale e il fisiologico, in Dir e giust. 2006, 9, 68 ss.; TONINI, La illegittimità costituzionale del diritto di appellare il proscioglimento. Una pronuncia discutibile che genera nuovi problemi, cit., 349.

si Cfr. Corte cost., 10 luglio 2007, n. 320, in *Guida dir.* 2007, 31, 45, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 443, co. 1, c.p.p. nella parte in cui stabiliva l'inappellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento pronunciate in seguito a giudizio abbreviato; V. anche Corte cost. 24 gennaio 2007, n. 26; id. 10 marzo 1994,n. 98: id. 10 novembre 1992, n. 432; 23 luglio 1991, n. 363; id. ord. 27 gennaio 2004, n. 46 e 9 maggio 2003, n. 165, in *www.giurcost.org*.

^{**}Corte cost., ord. 24 gennaio, n. 32, in *Cass. pen.* 2007, 1906. V. anche ord. 23 gennaio 2006, n. 34, 28 settembre 2005, n. 381 e 8 luglio 2003, n. 279, in *www.giurcost.org*.

³⁸Corte cost. 31 marzo 2008, n. 85, in www.giurcost.org.; V. anche Corte cost. 24 gennaio 2007, n. 26, cit.; ord. 24 gennaio 2007, n. 32, cit. e 10 marzo 1994, n. 98, cit., ivi.

legislatore aveva assimilato sotto un'unica disciplina ipotesi di proscioglimento profondamente diverse. Infatti, l'art. 593, co. 2, c.p.p., negava all'imputato un secondo grado di giudizio nei confronti delle sentenze di proscioglimento senza tener conto della diversa natura delle formule, facendo salvo solo il caso di una nuova prova decisiva sopravvenuta.

La Corte ha riscontrato nella suddetta disciplina una triplice lesione: 1) del principio di parità delle parti (art. 111, co. 2, Cost.), in quanto il pubblico ministero disponeva di maggiori poteri; 2) dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, in quanto sono equiparati ai fini dell'inappellabilità situazioni processuali profondamente diverse (art. 3 Cost.); 3) del diritto alla difesa (art. 24 Cost.), in quanto la facoltà di appello ne costituisce lo strumento di esercizio. Di conseguenza, la Consulta ha affermato la necessità di eliminare la disciplina contenuta nel 2° co. dell'art. 593 c.p.p. anche per l'imputato, restituendo a quest'ultimo la possibilità di proporre appello nei confronti della sentenza di proscioglimento.

In una recente decisione la Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di assoluzione dell'imputato in quanto non imputabile, possa decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta a norma degli artt. 74 e ss. c.p.p.³⁸

5. Il procedimento davanti al giudice di pace

Prima della riforma del 2006 la parte civile poteva proporre appello contro le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace ad esclusione di quelle relative a contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda.

Con l'entrata in vigore della riforma è stato soppresso il potere di appello del pubblico ministero nei confronti delle sentenze di proscioglimento.

In questa materia non trova applicazione la sentenza della Corte costituzionale n. 26/2007 che ha restituito il potere di appello al pubblico ministero³⁹. Trova, invece, applicazione il principio sostenuto nella sentenza delle Sezioni

^{**}Corte cost. 12 gennaio 2016, n. 12, in questa rivista, 1/2016; V. anche Corte cost. 15 dicembre 1995, n. 532; id. 19 luglio 1994, n. 353; id. 8 luglio 2009, n. 217; id. 26 settembre 1990, n. 443; id. ord. 14 dicembre 1998, n. 424; id. ord. 25 marzo 1996, n. 94; id. ord. 4 marzo 1992, n. 115. Nel senso che l'attuale struttura del processo penale è ispirata alla separazione del giudizio penale da quello civile, avendo il legislatore considerato prevalente l'esigenza di speditezza del processo penale, cfr. Corte cost. 5 aprile 2006, n. 168; id. 16 dicembre 1997, n. 433; id. 2 maggio 1991, n. 192; id. ord. 12 aprile 1999, n. 124, in www.giurcost.org.

^{**}Curtotti Nappi, Sub art. 336 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in Codice di procedura penale commentato, a cura di Giarda, Spangher, III, Padova, 2010, 9346.

Unite del 2007, secondo cui la parte civile può appellare le sentenze pronunciate nel giudizio di primo grado ai solo fini della responsabilità civile⁴⁰.

Ricapitolando, davanti al giudice di pace il pubblico ministero e l'imputato possono proporre appello solo nei confronti delle sentenze di condanna ad una pena diversa da quella pecuniaria (art. 36 e 37, d.lgs. n. 274/2000).

I medesimi soggetti non possono mai proporre appello contro le sentenze di proscioglimento (art. 36, d.lgs. n. 274/2000)⁴¹.

Per la persona offesa dal reato, invece, bisogna distinguere due ipotesi, a seconda che si sia avvalsa del ricorso immediato (art. 21, d.lgs. 274/2000) o della citazione in giudizio (art. 20, d.lgs. 274/2000).

Se ha optato per il ricorso immediato, può esperire contro la sentenza di proscioglimento solo il ricorso per cassazione, anche agli effetti penali. La medesima regola non vale per il pubblico ministero. Per le sentenze di condanna, invece, la parte civile può proporre appello.

Diversa è la situazione nel caso in cui la parte civile ha scelto la citazione in giudizio dell'imputato ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 274/2000. In questo caso è legittimata a proporre appello contro la sentenza di proscioglimento, ai soli effetti civili⁴².

6. L'esercizio della facoltà di appello della parte civile

Risolto in via interpretativa il problema della titolarità dell'appello della parte civile, ne è sorto subito un altro, sempre legato all'infelice formula contenuta nell'art. 576 c.p.p., relativo al concreto esercizio dell'azione civile.

La norma in questione conferisce alla parte civile il potere di impugnare sia sentenze di condanna che di proscioglimento pronunciate in giudizio, ponendo, però, precisi limiti. Per quelle di condanna oggetto dell'impugnazione possono essere solo i capi che riguardano l'azione civile, mentre per quelle di proscioglimento l'impugnazione è circoscritta "ai soli effetti civili", ossia solo alle disposizioni della sentenza che negano il risarcimento o riconoscono un risarcimento inferiore a quello richiesto o in caso di compensazione delle spese⁴³.

[&]quot;CURTOTTI NAPPI, Sub art. 336 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, cit., 9357; TONINI, Manuale di procedura penale, cit. 783.

[&]quot;La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 2008, n. 298, in www.giurcost.org, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità relativa alla non appellabilità delle sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace da parte del pubblico ministero in considerazione della struttura del giudizio.

⁴In tal senso cfr. Cass., Sez. V, 5 dicembre 2008, n. 4695, P., in *Riv. pen.* 2009,1464; Id., Sez. IV, 17 aprile 2007, n. 15223, C.R., in *Giudice di pace*, 2007, 3, 257.

^{**}CORDERO, *Procedura penale*, Milano 1995, 951; il successivo art. 577 c.p.p. che consentiva, in via eccezionale, alla parte civile di impugnare anche gli effetti penali delle sentenze di proscioglimento per i

È sorto il problema se la parte civile, nella stesura dell'atto di impugnazione contro i capi della sentenza di proscioglimento, dovesse, a pena di inammissibilità, avanzare un'esplicita richiesta di riforma della sentenza ai soli effetti civili, con la conseguenza che la sola richiesta di condanna dell'imputato, prosciolto nel giudizio di primo grado, avrebbe reso inammissibile l'impugnazione in quanto riferita ad un effetto penale che esula dalle facoltà riconosciute alla parte civile⁴⁴.

Nella giurisprudenza della Cassazione si erano formati diversi orientamenti, uno estensivo ed uno restrittivo.

6.1 L'orientamento estensivo

Secondo un primo orientamento, minoritario, dalla disposizione contenuta nell'art. 576 c.p.p. deriva il principio secondo cui la parte civile, in fase di impugnazione, può chiedere anche l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, sebbene circoscritta ai soli effetti civili senza che sia necessaria un'esplicita richiesta nell'atto di impugnazione⁴⁵.

Precisa la sentenza che la parte civile è legittimata a chiedere l'affermazione della responsabilità dell'imputato in quanto il giudice di appello può decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento solo quando pronunci sentenza di condanna. La specificazione delle richieste non deve essere necessariamente contenuta nell'atto di impugnazione, potendo essere differita al momento in cui vengono formulate le conclusioni in dibattimento (artt. 78 e 82 c.p.p.).

In senso conforme si esprime un'altra sentenza⁴⁶ secondo la quale non è necessario che l'atto di appello contenga l'espressa specificazione della domanda risarcitoria e restitutoria che può essere differita al momento delle conclusioni in dibattimento, in base all'art. 523 c.p.p. applicabile anche nel giudizio di secondo grado. Infatti l'art. 82 c.p.p. prevede che la costituzione di parte civile si intende revocata se l'interessato non presenta le conclusioni ovvero se promuove l'azioni dinnanzi al giudice civile.

Sempre nell'ambito dell'orientamento estensivo si collocano alcune sentenze che, pur non ritenendo necessario un espresso riferimento agli effetti civili nell'atto di impugnazione, ritengono ammissibile l'appello della parte civile

reati di ingiuria e diffamazione è stato abrogato. Secondo GARUTI, DEAN, "I nuovi ambiti soggettivi della facoltà di impugnare", in La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la "legge Pecorella", a cura di Gaito, Torino 2006, 141 ss., l'abrogazione della norma ha influito anche sui poteri di impugnazione riconosciuti alla parte civile.

[&]quot;Cass., Sez. I, 4 marzo 1999, 7241, Pirani, in Cass. pen. 2000, 2019.

⁴⁵Cass., Sez. V, 22 febbraio 1999, n. 958, Bavetta, in *Mass. Uff.* n. 212934.

⁴⁶Cass., Sez. V, 2 luglio 2009, n. 31904, Rubertà, in *Mass. Uff.* n. 244499.

quando tale riferimento possa desumersi in modo non equivoco dalla richiesta formulata⁴⁷.

Mentre nelle sentenze precedenti si affermava che le richieste civilistiche in sede di impugnazione possono essere svolte successivamente, in sede di conclusioni, in queste ultime decisioni si ammette che possano desumersi implicitamente dal contenuto dell'atto.

In altre decisioni è stato precisato che l'atto di impugnazione deve essere valutato nella sua unità tenendo presente le argomentazioni sulla responsabilità dell'imputato che costituiscono il presupposto per le pretese avanzate dalla parte civile. Va peraltro segnalato che, partendo da questa premessa, in una decisione è stato ritenuto ammissibile un atto di appello che si limitava a segnalare un conflitto di attribuzioni e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale senza contenere alcuna menzione, neanche implicita dei motivi civilistici dell'appello⁴⁸.

Aderisce sempre al principio secondo cui il riferimento all'art. 576 c.p.p. può essere desunto dai motivi del ricorso un'altra decisione nella quale appariva chiaro che i ricorsi erano rivolti a tutelare gli interessi civili dei ricorrenti, che lamentavano il mancato accoglimento in primo grado⁴⁹.

6.2 L'orientamento restrittivo

L'orientamento restrittivo ritiene che l'atto di impugnazione presentato dalla parte civile che non contenga un espresso e diretto riferimento agli effetti civili che si vogliono conseguire è inammissibile e non sia possibile neppure ritenere tale riferimento implicito nella verifica della responsabilità dell'imputato, negata dalla decisione in primo grado⁵⁰.

Pertanto, l'atto di impugnazione della parte civile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, co. 1, lett. b) e 591, co. 1, lett. c), a pena di inammissibilità, deve fare specifico e diretto riferimento agli effetti civili che si intendono conseguire. Una richiesta della parte civile al giudice di secondo grado riguardante esclusivamente l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, prosciolto in primo grado, rende inammissibile l'impugnazione in quanto richiede al giudice di deliberare soltanto in merito ad un effetto penale e non

Cass., Sez. V, 8 giugno 2010, n. 27629, Berton, in Mass. Uff. n. 248317; Id., Sez. V, 4 maggio 2010, n. 22716, Marengo, in Mass. Uff. n. 247967; Id., Sez. V, 23 settembre 2009, Longo, in Mass. Uff. n. 245392; Id., Sez. V, 6 maggio 2003, Caratossidis, in Mass. Uff. n. 224932; Id., Sez. VI, 18 maggio 2010, n. 29235, Amato, in Mass. Uff. n. 248205; Id., Sez. VI, 18 settembre 2003, n. 42764, Scalia, ivi, n. 226934.

⁴⁸Cass., Sez. V, 8 giugno 2010, n. 27629, Berton, cit.; id., Sez. V, 4 maggio 2010, n. 22716, Marengo, cit.; id. Sez. V, 6 maggio 2003, Caratossidis, cit.

⁴⁹Cass., Sez. IV, 12 luglio 2012, n. 41184, Attardo, non massimata.

⁵⁰Cass., Sez. I, 4 marzo 1999, Pirani, cit..

civile che esula dai poteri concessi dal legislatore. In altri termini, la richiesta di affermare la responsabilità penale dell'imputato deve essere espressamente collegata alle richieste ai fini civili. In caso di proscioglimento dell'imputato la parte può chiedere una valutazione della sussistenza dei fatti e della responsabilità dell'imputato solo ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria, rispettando l'intangibilità del giudicato.

Anche secondo un'altra pronuncia⁵¹ l'atto di impugnazione della parte civile deve contenere riferimenti specifici e immediati agli effetti di natura civile, di solito risarcitori, che indichino l'entità del danno risarcibile da parte dell'imputato assolto. In assenza dei suddetti riferimenti, la richiesta sarà inammissibile in quanto avrebbe ad oggetto effetti penali estranei alle facoltà riconosciute dal legislatore alla parte civile⁵². È stato anche precisato che le lacune dell'atto di appello non possono essere sanate in base al principio della devolutività limitata dell'impugnazione ai fini civili in sede penale⁵³.

Secondo un'altra decisione non sarebbe nemmeno applicabile il principio dell'immanenza della costituzione di parte civile, in base al quale dalla domanda risarcitoria contenuta nell'atto di costituzione di parte civile e ribadita nelle conclusioni rese durante il processo di primo grado, valide in ogni stato e grado del processo, sarebbe possibile individuare un *petitum* sul quale il giudice può pronunciarsi anche nei gradi successivi⁵⁴, in quanto il suddetto principio è applicabile unicamente nei casi in cui la sentenza di proscioglimento sia stata impugnata solo dal pubblico ministero e comporta, come affermato in una decisione delle Sezioni unite⁵⁵, che, qualora il giudice in sede di appello condanni l'imputato assolto in primo grado, "deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la soluzione assolutoria".

Pertanto il principio dell'immanenza non trova applicazione nelle ipotesi in cui l'appello è stato proposto solo dalla parte civile. Trova, invece, applicazione il principio di tassatività delle impugnazioni, secondo il quale il diritto all'impugnazione spetta solo al soggetto al quale la legge espressamente lo conferisce e non sono possibili interpretazioni analogiche (art. 568, co. 3,

⁵¹Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2009, n. 9072, Bianco, in *Mass. Uff.* n. 246168.

³²In tal senso cfr. Cass., Sez. II, 20 maggio 2008, n. 25525, Gattuso, in *Mass. Uff.* n. 240646; id., Sez. III, 23 maggio 2007, n. 35224, Guerini, in *Mass. Uff.* n. 237399; id., Sez. II, 31 gennaio 2006, n.5072, Pensa, in *Mass. Uff.* n. 233273; id., Sez. V, 30 novembre 2005, n. 9374, Princiotta, in *Mass. Uff.* n. 233888; id., Sez. II, 24 ottobre 2003, n. 897, Cantamessa, in *Mass. Uff.* n. 227966; id., Sez. II, 30 gennaio 2003, n. 11863, Bernardi, in *Mass. Uff.* n. 225023.

⁵³Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2009, n. 9072, Bianco, cit..

⁵¹Cass., Sez. III, 16 marzo 2010, n. 20764, Columbro, in *Mass. Uff.* n. 247602.

⁵⁵Cass., Sez. un., 10 luglio 2002, n. 30327, Guadalupi, in *Mass. Uff.* n. 222001.

c.p.p.). L'impugnazione della parte civile proposta al solo fine di ottenere l'affermazione della responsabilità dell'imputato è, quindi, inammissibile perché in tal caso è evidente l'intenzione della parte di sostituirsi al pubblico ministero.

Sempre secondo tale decisione, per uniformità di trattamento è da ritenere inammissibile anche il ricorso proposto dall'imputato nei confronti di una sentenza che abbia dichiarato di non doversi procedere per prescrizione e lo abbia condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile, nell'ipotesi in cui l'imputato si sia limitato a censurare la mancata assoluzione nel merito e non abbia invece contestato in modo specifico e diretto la condanna al risarcimento del danno⁵⁶.

L'orientamento restrittivo, sostenitore dell'inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento rivolto esclusivamente ad ottenere la condanna dell'imputato senza alcun riferimento, anche implicito, agli effetti civili che si intendono conseguire, è stato seguito dalla Cassazione fino al 2012, sia pure temperato dalla possibilità di un riferimento implicito ai suddetti effetti⁵⁷.

7. L'inversione di rotta delle Sezioni unite

Verso la fine del 2012 la Suprema Corte è intervenuta a Sezioni Unite per risolvere il contrasto giurisprudenziale che si stava trascinando ormai da troppo tempo, stabilendo che, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato non è richiesto che l'atto contenga l'espressa indicazione che viene proposto ai soli effetti civili³⁸.

A sostegno della sua tesi la Corte ha richiamato la disciplina sulla decisione delle questioni civili contenuta nel codice di rito, con particolare riferimento all'art. 538 c.p.p., secondo cui, il giudice penale può decidere sulla domanda per le restituzioni o il risarcimento del danno solo quando pronunci sentenza di condanna, salva l'ipotesi di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, di cui all'art. 578 c.p.p.

[&]quot;In tema di prescrizione la Cass., Sez. II, 28 novembre 2012, n. 7041, in www.penalecontemporaneo.it, 3/2013, ha deciso che: "E' ammissibile l'appello della parte civile contro la sentenza di proscioglimento con la quale, erroneamente, il giudice abbia dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione. In tal caso, rilevata l'erroneità del decisum, il giudice di appello è tenuto a valutare il fondamento dell'imputazione quand'anche la prescrizione sia maturata nelle more del giudizio impugnatorio, ai soli fini della responsabilità civile, accogliendo, ove ne ricorrano i presupposti, la domanda risarcitoria della parte civile pur nell'assenza di pronuncia di condanna nei confronti dell'imputato".

⁵⁷Cass., Sez. IV, 3 maggio 2012, n. 23155, Di Curzio, in *Mass. Uff.* n. 252763.

⁸⁸Cass, Sez. un., 20 dicembre 2012, n. 6509, Colucci, in *Mass. Uff.* n. 254130.

In proposito viene richiamata anche la giurisprudenza di legittimità in tema di impugnazioni secondo la quale, in presenza di un'esplicita richiesta della parte civile, la pronuncia sulle domande di restituzione e risarcimento del danno non può essere omessa per il solo fatto che la sentenza assolutoria di primo grado non è stata impugnata dal pubblico ministero. In tal caso il giudice deve decidere in via incidentale e ai soli fini civilistici sulla responsabilità dell'imputato, anche se la pronuncia rimane subordinata all'accertamento, sempre in via incidentale, della responsabilità penale⁵⁹.

Le Sezioni unite hanno ribadito che la parte civile, nonostante la modifica apportata all'art. 576 c.p.p. dalla legge n. 46/2006, conserva il potere di impugnare le sentenze di proscioglimento e, di conseguenza, il giudice d'appello ha il potere di affermare la responsabilità agli effetti civili dell'imputato e di condannarlo al risarcimento e alle restituzioni⁶⁰.

Pertanto, la disposizione contenuta nell'art. 576 c.p.p. deve essere interpretata nel senso che "la parte civile può impugnare al fine di ottenere che il giudice effettui, in via incidentale e ai soli fini civilistici, il giudizio di responsabilità". È, quindi, superfluo che la parte civile specifichi nell'atto di impugnazione le finalità civilistiche che intende conseguire dal momento che è lo stesso art. 576 c.p.p. a circoscrivere i suoi poteri di impugnazione. L'art. 576 c.p.p. non richiede ulteriori requisiti di forma per la redazione del ricorso, oltre a quelli previsti nell'art. 591 c.p.p., ma contiene un criterio guida per il giudice la cui decisione è circoscritta all'ambito degli interessi civili.

Secondo la Corte "Da un lato ... la richiesta della parte civile di condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni implica l'accertamento (sia pure incidentale ed ai soli effetti civili) della responsabilità dell'imputato nei cui confronti la domanda è diretta; dall'altro lato la richiesta di affermazione della responsabilità dell'imputato non può avere, per espressa disposizione di legge, altro significato che quello di un accertamento incidentale ed ai soli effetti civili".

Pertanto non può essere considerato generico un atto di impugnazione presentato dalla parte civile che si limiti a chiedere la riforma della sentenza impugnata, sempre che al suo interno contesti adeguatamente la decisione adottata dal giudice di primo grado.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto improprio l'accostamento fatto da alcune decisioni sostenitrici dell'interpretazione restrittiva, tra l'inammissibilità del

⁵⁹Cass., Sez. I, 12 marzo 2004, n. 19538, Maggio, cit..

⁶⁰Cass., Sez. VI, 25 ottobre 2011, n. 41479, V., in *Mass. Uff.* n. 251061.

⁶¹Cass., Sez. un., 20 dicembre 2012, n. 6509, Colucci, cit..

ricorso della parte civile e quello proposto dall'imputato contro una sentenza che abbia dichiarato di non doversi procedere per prescrizione e lo abbia condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile, nell'ipotesi in cui l'imputato si sia limitato a censurare la mancata assoluzione nel merito e non abbia invece contestato in modo specifico e diretto la condanna al risarcimento del danno.

Le due fattispecie, a giudizio della Corte, sono diverse in quanto, mentre la parte civile, per espressa previsione di legge può impugnare solo agli effetti civili, l'imputato, invece, ha poteri di impugnativa più ampi. Pertanto, è importante che l'imputato specifichi che l'impugnazione è diretta anche agli effetti civili dal momento che tale contestazione è meramente eventuale, mentre la parte civile può impugnare solo per gli effetti civili.

Le Sezioni unite concludono ritenendo come "Allorché la parte civile impugni una sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, chiedendo la riforma di tale pronunzia, l'atto di impugnazione, ricorrendo le altre condizioni, è ammissibile anche quando non contenga l'indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili, discendendo tale effetto direttamente dall'art. 576 c. p. p.".

8. L'abolitio criminis e gli effetti civili

Nonostante l'intervento risolutore delle Sezioni unite, le problematiche relative all'appello della parte civile continuarono ad impegnare gli organi giudicanti in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, recante "Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67".

Il problema consiste nello stabilire se l'abolitio criminis fa venir meno le statuizioni civili contenute nella sentenza.

In proposito bisogna distinguere diverse ipotesi.

Il caso più semplice è costituito dall'ipotesi in cui la depenalizzazione intervenga dopo una sentenza assolutoria di primo grado con la formula "perché il fatto non sussiste", impugnata in appello. In tal caso il giudice d'appello deve pronunciare l'assoluzione con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", essendo impossibile compiere nuove indagini per un fatto che non ha più rilevanza penale⁶². L'assoluzione travolge anche gli effetti extra-penali.

Nel caso, invece, in cui l'abolitio criminis sopravvenga dopo una doppia e conforme condanna dell'imputato. In siffatta ipotesi l'abrogazione fa venir

⁶²In tal senso cfr. Cass., Sez. IV, 16 maggio 2002, n. 22334, Giannangeli, in *Mass. Uff.* n. 224836.

meno l'esistenza stessa della norma incriminatrice e il giudice deve immediatamente dichiarare tale circostanza.

La parte civile può adire il giudice civile, in quanto, come affermato anche dalla Corte costituzionale⁶³, la formula assolutoria *"il fatto non è previsto dalla legge come reato"*, pronunciata in seguito all'avvenuta abrogazione della norma incriminatrice, non è fra quelle per le quali l'art. 652 c.p.p. attribuisce efficacia di giudicato nel giudizio civile.

Pertanto, se è fuori discussione l'esistenza del dovere in capo al giudice di dichiarare l'abrogazione della norma penale, dubbi si sono presentati nella dottrina e nella giurisprudenza sulla sorte dei capi della sentenza di condanna contenenti statuizioni civili.

Nella giurisprudenza della Corte di cassazione si sono formati due indirizzi interpretativi.

8.1 La competenza del giudice dell'impugnazione a decidere sugli effetti civili Il primo indirizzo è stato sostanzialmente seguito dalla sezione V della Corte di cassazione.

Secondo questo indirizzo interpretativo, il giudice davanti al quale verte l'impugnazione contro la sentenza penale di condanna mantiene il potere di decidere il ricorso sulle disposizioni e sui capi della sentenza che concernono gli interessi civili⁶⁴.

Questo indirizzo giurisprudenziale si fonda sul testo della disposizione contenuta nell'art. 2, co. 2, ultima parte, c.p. che disciplina i casi di abrogazione di norme incriminatrici intervenuta dopo la sentenza definitiva di condanna stabilendo che cessa l'esecuzione della stessa e dei relativi effetti penali. Non menzionando la norma gli effetti civili, se ne deduce, argomentando a *contra-rio*, che questi ultimi non vengono travolti dall'abrogazione.

Alcune decisioni rientranti in questo indirizzo hanno sostenuto che il principio dettato dall'art. 2 c.p. è applicabile anche alle ipotesi di *abolitio criminis* intervenute prima della sentenza definitiva di condanna. Questo filone giurisprudenziale, però, è rimasto minoritario⁶⁶.

⁶⁸Corte cost., ord. 17 giugno 2002, n. 273; in senso conforme cfr. id., ord. 5 marzo 2001, n. 57, secondo cui l'abolitio criminis comporta la revoca della sentenza da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., solo relativamente ai capi penali e non a quelli civili, in www.giurcost.org.

⁶⁴Cass., Sez. V, 9 febbraio 2016, n. 7124, Portera, non massimata, in www.penalecontemporaneo.it, id., Sez. V, 15 febbraio 2016, n. 14041, Carbone, in Mass. Uff. n. 266317; id., Sez. V, 3 marzo 2016, n. 28643, Gianfreda, n. 24029, Arona, n. 24029, Mancuso, non massimate.

⁶⁶Art. 2, co. 2, c.p.: "Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali".

⁶⁶Cass., Sez. V, 3 marzo 2016, n. 2409, Arona, cit.; id. Sez. V, 20 dicembre 2005, n. 4266, Colacito, in *Mass. Uff.* n. 233598; id. Sez. V, 24 maggio 2005, n. 28701, Romiti, in *Mass. Uff.* n. 231866.

Un secondo argomento fa riferimento all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo cui "la legge non dispone che per l'avvenire". L'inciso è stato interpretato nel senso che sarebbe salvo il diritto già acquisito dalla parte civile di vedere esaminata la sua richiesta all'interno del processo penale, fatta eccezione per l'ipotesi in cui l'abrogazione sia intervenuta quando il giudizio di primo grado era stato instaurato, ma non si era ancora arrivati alla pronuncia conclusiva. In tal caso l'abrogazione della norma incriminatrice travolge il diritto della parte civile.

La giurisprudenza rientrante in questo indirizzo perviene alle suddette conclusioni anche estendendo in via analogica sia la disciplina dettata dall'art. 9, co. 3, d.lgs. n. 8/2016 in tema di depenalizzazione, che prevede il potere del giudice dell'impugnazione sui capi relativi alle statuizioni civili sia quella contenuta nell'art. 578 c.p.p., che disciplinando le cause di estinzione del reato sopravvenute alla sentenza di condanna, attribuisce al giudice di appello e alla Corte di cassazione il potere di decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

Successivamente la suddetta corrente giurisprudenziale è stata seguita anche da alcune decisioni adottate dalla sezione II della Corte di cassazione ⁶⁷. Secondo queste sentenze fra i reati oggetto del decreto di abrogazione e quelli del decreto di depenalizzazione non vi è una differenza significativa tale da giustificare una diversa disciplina sui capi relativi alle statuizioni civili.

8.2 La competenza del giudice civile

Il secondo indirizzo interpretativo si è formato dopo l'intervento della Corte costituzionale, investita della questione di legittimità dell'art. 538, co. 1, c.p.p., nella parte in cui subordina la decisione del giudice sulla domanda per le restituzioni e per il risarcimento del danno alla condanna dell'imputato⁶⁸.

La Consulta ha ritenuto non fondata la questione di illegittimità in quanto la disciplina adottata dal codice di rito risponde all'esigenza di rendere autonomo il giudizio penale da quello civile pur avendo ad oggetto lo stesso fatto. Di conseguenza, la costituzione di parte civile nel processo penale ha natura subordinata e accessoria rispetto alla finalità perseguita dal processo penale, che è quella di accertare la responsabilità dell'imputato, anche se vi possono essere delle eccezioni, come quelle previste negli artt. 576 e 578 c.p.p..

⁶Cass., Sez. II, 27 aprile 2016, n. 29603, De Mauri, in *Mass. Uff.* n. 267166; id., 23 marzo 2016, n. 14529, Bosco, in *Mass. Uff.* n. 266467; id. Sez. II, 3 maggio 2016, n. 3358, Competiello e n. 33544, Rizzuti; id. 24 maggio 2016, n. 21598, Panizzo; id. Sez. II, 27 maggio 2016, n. 24299, Cascarano, non massimate.

⁶⁸Corte cost. 29 gennaio 2016, n. 12, cit.

La sezione II e la sezione V della Corte di cassazione emisero una serie di sentenze di contenuto opposto all'indirizzo interpretativo precedente⁶⁹.

Questo orientamento considera non pertinente il riferimento all'art. 2, co. 2, ultima parte, c.p. in quanto la suddetta norma si riferisce ad un caso diverso rispetto a quello della cessazione dei soli effetti penali dovuta all'abrogazione di una norma intervenuta dopo la sentenza di condanna definitiva.

Sempre secondo l'orientamento in questione, l'art. 9, co. 3, d.lgs. n. 8/2016, che disciplina i casi di depenalizzazione e conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di pronunciarsi sui capi relativi alle statuizioni civili, non è applicabile in via analogica alla materia regolata dal d.lgs. n. 7, che ha una differente *ratio* e, pertanto, si tratterebbe di un'applicazione analogica di una norma eccezionale, come tale vietata.

La mancanza di identità di *ratio* tra i due provvedimenti normativi impone di concludere che solo per i casi contemplati nel d.lgs. n. 8/2016 il legislatore ha disciplinato la sorte dei capi relativi alle statuizioni civili.

La disciplina dettata dal d.lgs. n. 7/2016 prevede che il giudice che pronuncia sul risarcimento del danno sia lo stesso che irroga la sanzione pecuniaria civile, anche con riferimento ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, salvo il caso che la sentenza sia diventata irrevocabile.

La soluzione non è priva di inconvenienti in quanto sottrarre al giudice civile il giudizio sul risarcimento del danno presenta l'inconveniente che, in caso di abrogazione del reato, la sanzione civile non sarebbe applicabile.

L'ipotesi alternativa, invece, ossia quella di attribuire al giudice dell'impugnazione penale il potere di decidere sia sulla domanda relativa alle statuizioni civili che sulla sanzione pecuniaria civile, eventualmente disponendola, presenta l'inconveniente che, quando la sentenza arriva in Cassazione, la Corte sarebbe chiamata ad esprimere valutazioni nel merito, in assenza di un contraddittorio sulla formazione delle prove rilevati.

Secondo questo filone giurisprudenziale, infine, è impossibile applicare in via analogica la disposizione contenuta nell'art. 578 c.p.p., trattandosi di una norma di carattere eccezionale, mentre trova applicazione il disposto dell'art.

2016, n. 26840, De Mercato; id., Sez. V, 15 aprile 2016, n. 19516, Pianta; id., Sez. V, 1° aprile 2016, n. 31617, Bonzano. Le sentenze della Sez. II sono: id., Sez. II, 10 giugno 2016, n. 26091, Tesi, in *Mass. Uff.* n. 267004; id., Sez. II, 9 giugno 2016, n. 26071, Rossi, in *Mass. Uff.* n. 267003.

⁶⁰Cass., Sez. V, 19 febbraio 2016, n. 15634, Guerzoni, in *Mass. Uff.* n. 266502; id., Sez. V, 9 marzo 2016, n. 14044, Di Bonaventura, in *Mass. Uff.* n. 266297; id., Sez. V, 1° aprile 2016, n. 16147, Favaloro, in *Mass. Uff.* n. 266503; id., Sez. V, 10 maggio 2016, n. 32198, Marini, in *Mass. Uff.* n. 267002; altre pronunce della Sez. V non massimate sono: id., Sez. V, 1° giugno 2016, n. 26862, Raiti; id. Sez. V, 1° giugno 2016, n. 31646, Lana; id., Sez. V, 20 maggio 2016, p. 26840. Do Morgato; id. Sez. V, 15 aprile 2016, p. 10516. Piantu id. Sez. V, 1° aprile 2016, p. 10516. Piantu id. Sez. V, 1° aprile 2016, p. 10516.

198 c.p., secondo cui l'estinzione del reato o della pena non comporta l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato.

9. La decisione delle Sezioni unite

Per dirimere il contrasto giurisprudenziale è intervenuta ancora una volta una decisione della Cassazione a Sezioni unite⁷⁰, che ha ritenuto corretto il secondo orientamento.

Secondo la Corte l'interpretazione letterale della legge è il principale canone ermeneutico per l'interprete, mentre l'interpretazione logica e sistematica può intervenire solo quando la disposizione idonea a decidere la controversia non sia chiara o in presenza di un vuoto legislativo.

Il primo dato letterale che emerge esaminando la normativa contenuta nel d.lgs. n. 7/2016 è la presenza di una disciplina transitoria (art. 12) che non fa alcun riferimento al potere del giudice dell'impugnazione a decidere l'appello o il ricorso avente ad oggetto i capi concernenti le statuizioni civili.

Il secondo dato letterale è costituito dall'introduzione di sanzioni pecuniarie civili (art. 3, ss.) il cui potere di applicazione spetta al giudice competente a conoscere l'azione di risarcimento del danno che, di solito, è il giudice civile.

Il d.lgs. n. 8/2016, invece, adottato in pari data e contenente disposizioni in materia di depenalizzazione, contiene una norma che conserva al giudice che dichiara la depenalizzazione, il potere di decidere sull'impugnazione penale ai soli effetti civili (art. 9, co. 3).

Secondo le Sezioni unite i due decreti legislativi, pur rispondendo alla medesima finalità di deflazionare il sistema penale, hanno un'autonoma fisionomia. Il d.lgs. n. 7/2016 si occupa delle abrogazioni introducendo sanzioni civili al posto di quelle penali, mentre l'altro decreto di depenalizzazioni con irrogazione di sanzioni amministrative.

Pertanto, l'assenza di una norma all'interno del d.lgs. n. 7/2016 che conferisca al giudice, in sede di appello avverso una sentenza di condanna, il potere di decidere sul ricorso ai soli fini civili, dopo aver dichiarato l'intervenuta abrogazione della norma, risponde ad una precisa scelta del legislatore e non è frutto di una svista.

agli effetti civili; id. 12/2016, con nota di ANDOLFATTO, Abolitio criminis e nuovi illeciti puniti con sanzione pecuniaria civile: le sezioni unite negano la possibilità per il giudice dell'impugnazione di pronunciarsi sulle statuizioni civili.

⁷⁰Cass., Sez. un., 29 settembre 2016, Schirru e altro, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di Uc-CI, Le sezioni unite della cassazione sulle sorti delle statuizioni civili nel giudizio di impugnazione a seguito della depenalizzazione operata con i decreti legislativi n. 7 e n. 8 del 2016. Un punto di arrivo? ; id. 7/2016, con nota di SIBILIO, Abolitio criminis e nuovi illeciti puniti con sanzioni pecuniarie civili: alle Sezioni Unite la questione relativa alla possibile decisione del giudice dell'impugnazione in merito agli effetti civili id. 19/2016, con nota di ANDOLEATEO. Abolitio criminis e nuovi illeciti puniti con

Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dal primo indirizzo giurisprudenziale, il divieto di applicazione analogica previsto dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale è applicabile al disposto dell'art. 9, co. 3, d.lgs. n. 8/2016 che non può essere esteso al sistema delineato dal d.lgs. n. 7/2016.

10. Il ricorso della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato

Le Sezioni unite hanno affrontato, infine, la questione legata alla sorte del ricorso proposto dalla parte civile nei confronti della sentenza di proscioglimento dell'imputato da uno dei reati per i quali, durante il giudizio di impugnazione, è sopraggiunta l'abrogazione.

Anche su tale questione è sorto un contrasto giurisprudenziale fra la sezione II, che ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e la sezione V che, invece, si è pronunciata per la piena ammissibilità.

La sezione II⁷¹ ha sostenuto che è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso in cassazione proposto dalla parte civile nei confronti della sentenza di assoluzione dal reato di danneggiamento "semplice", trasformato dal d.lgs. n. 7/2016 in illecito civile, in quanto, nel giudizio penale, l'affermazione della responsabilità dell'imputato, anche se ai soli effetti civili, "presuppone che il fatto oggetto del giudizio sia considerato dalla legge come reato".

La sezione V⁷², invece, ha ritenuto ammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile sulla base della disciplina dettata dall'art. 576 c.p.p. nonché al fine di evitare l'effetto preclusivo previsto dall'art. 652 c.p.p..

Le Sezioni Unite, anche se il quesito non era stato sottoposto alla loro attenzione, si sono sentite in dovere di intervenire ritenendo che la questione debba essere risolta nel senso dell'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse, come sostenuto dalla sezione II.

Infatti, in tutti i casi in cui la sentenza di assoluzione viene pronunciata con una formula diversa da quella "perché il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso o il fatto è stato commesso nell'adempimento di un dovere o

-

⁷¹Cass., Sez. II, 27 aprile 2016, n. 20206, Were, in *Mass. Uff.* n. 266680.

²²Cass., Sez. V, 24 febbraio 2016, n. 19131, Aureli, in *Mass. Uff.* n. 267001; id., Sez. V, 9 marzo 2016, n. 35341, Frattina, non massimata. In passato anche la Sez. VI, 21 gennaio 1992, n. 2521, Dalla Bona, in *Mass. Uff.* n. 190006, aveva sostenuto l'ammissibilità dell'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione da un reato successivamente abrogato, ma la vicenda ricadeva sotto la vigenza del precedente codice di procedura penale.

nell'esercizio di una facoltà legittima", non ha efficacia di cosa giudicata in un successivo giudizio civile ai sensi dell'art. 652, c.p.p.⁷³.

Analogamente è stato ritenuto inammissibile l'impugnazione della parte civile nei confronti di sentenze non emesse a conclusione del dibattimento o del rito abbreviato ovvero determinate da insufficienti elementi di prova⁷⁴.

Nei casi in cui, invece, la sentenza di assoluzione ha efficacia vincolante, il giudice dell'impugnazione, nei limiti del devoluto, ha i medesimi poteri del giudice di primo grado e, pertanto, può affermare la responsabilità penale dell'imputato prosciolto ai soli effetti civili e condannarlo al risarcimento o alle restituzioni in quanto l'accertamento in via incidentale equivale alla condanna prevista dall'art. 538 c.p.p.⁷⁵.

In sede di accertamento incidentale il giudice può anche decidere in modo difforme rispetto al precedente giudizio, sul medesimo fatto oggetto dell'imputazione e sulla sua attribuzione al soggetto prosciolto⁷⁶.

È comunque salvo il diritto della parte civile, già costituita, di instaurare un nuovo giudizio nella sede naturale per la tutela dei propri diritti e per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria, senza incontrare preclusioni⁷⁷.

Le Sezioni Unite concludono ritenendo che:

"in caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice della impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Il giudice dell'esecuzione, viceversa, revoca, con la stessa formula, la sentenza di con-

⁷⁶Cass., Sez. U, civ., 26 gennaio 2011, n. 1768, in *Mass. Uff.* n. 616366; id., Sez. III, civ. 30 ottobre 2007, n. 22883, in *Mass. Uff.* n. 600388.

⁷⁴Cass., Sez. L, civ., 11 febbraio 2011, n. 3376, in *Mass. Uff.* n. 615991.

⁷⁵Cass., Sez. I, 26 aprile 2007, n. 17321, Viviano, in *Mass. Uff.* n. 236599.

⁷⁶Cass., Sez. V. 27 ottobre 2010, n. 3670, Pace, in *Mass. Uff.* n. 249698.

[&]quot;Per quanto riguarda il pagamento delle spese legali, una recente decisione, Cass, Sez. III, 16 marzo 2017, n. 37419, Tacconi e altro, in www.cortedicassazione.it, ha affermato il seguente principio: "E' legittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese verso la parte civile quando lo stesso venga prosciolto in appello perché il fatto non è previsto come reato a seguito della trasformazione della fattispecie penale in illecito civile, per effetto del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, non risultando soccombente la parte civile, nonostante l'annullamento del capo della sentenza che confermava le statuizioni civili di condanna al risarcimento del danno". Applicando lo stesso principio è stata ritenuta legittima la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile nel corso della pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione (Cass., Sez. VI, 31 marzo 2016, n. 24768, P.G. e altri, in Mass. Uff. n. 267317.

danna o il decreto irrevocabili, lasciando ferme le disposizioni e i capi che concernono gli interessi civili".

11. La condanna generica al risarcimento del danno

Un problema rimasto aperto è quello relativo alla legittimazione della parte civile ad impugnare una sentenza di condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno.

In passato vi era stato un indirizzo giurisprudenziale secondo cui la parte civile ha interesse ad impugnare, ai fini civili, la sentenza di condanna che dia al fatto una diversa qualificazione giuridica quando da quest'ultima possa derivarne una differente quantificazione del danno da risarcire, cui si pervenga tenendo conto anche della gravità del reato e dell'entità del patema d'animo sofferto dalla vittima⁷⁸.

Secondo una recente pronuncia della Suprema Corte⁷⁹, la legittimazione sussiste, ai sensi dell'art. 576, co. 1, c.p.p., solo quando alla parte civile sia stato negato il risarcimento o le sia stato concesso un risarcimento inferiore a quello richiesto o vi sia stata compensazione delle spese.

Nel caso di condanna generica al risarcimento del danno, invece, il giudice, pur riconoscendo il diritto della parte, non compie alcuna indagine sulla concreta esistenza del danno risarcibile, ma si limita a riconoscere la potenziale capacità lesiva del fatto dannoso.

L'accertamento non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., in ordine alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato⁸⁰.

Il giudice civile è, pertanto, libero di deliberare sull'entità del danno e sulla sua liquidazione. Inoltre, può persino escludere l'esistenza stessa di un danno riconducibile al fatto commesso dall'imputato.

Di conseguenza, la Corte ha concluso enunciando la seguente massima:

"La parte civile non è legittimata a impugnare la condanna generica al risarcimento del danno quando non ha efficacia di giudicato nella causa civile circa l'entità del danno risarcibile".

⁷⁶Cass., Sez. IV, 3 luglio 2012, n. 39898, Giacalone, in *Mass. Uff.* n. 254672; id., Sez. V, 14 dicembre 2011, n. 12139, Martinez, in *Mass. Uff.* n. 252164; id., Sez. V, 4 dicembre 2002 n. 4303, Gunnella, in *Mass. Uff.* n. 223769; id., Sez. V, 26 gennaio 2001, n. 223769, Chieffi, in *Mass. Uff.* n. 218427.

³⁹Cass., Sez. III, 30 novembre 2016, 14812, S.p.A., in www.processopenaleegiustizia.it e in www.penalecontemporaneo.it, 5/2017, con nota di Albanese, Due principi di diritto in tema di legittimazione ad impugnare della parte civile e alcune ombre sull'efficacia della condanna generica.

⁸⁶Cass., Sez. III, 23 marzo 2015, n. 36350, Bertini, in *Mass. Uff.* n. 265637; id., Sez. V, 23 aprile 2013, n. 45118, Di Fatta, in *Mass. Uff.* n. 25755; id., Sez. VI, 26 febbraio 2009, n. 14377, Giorgio, in *Mass. Uff.* n. 243310; id., Sez. VI, 11 marzo 2005, n. 12199, Molisso, in *Mass. Uff.* n. 231044.

12. Considerazioni conclusive

La materia relativa ai poteri di impugnazione della parte civile, a cause delle imperfezioni del testo legislativo, si è rivelata fra le più problematiche e controverse del diritto processuale penale.

Come si è avuto modo di vedere ha diviso sia la dottrina che la giurisprudenza.

La dottrina tradizionale è nel giusto quando afferma che i principi vanno rispettati altrimenti viene meno la certezza del diritto ed ha ricevuto l'avallo della giurisprudenza di legittimità fino al 2012.

Ma, come dicevano gli antichi giuristi, "summum ius, summa iniuria", per sottolineare che un'applicazione troppo rigida del diritto, che non tenga conto delle finalità per le quali le norme sono state poste in essere, può portare a commettere palesi ingiustizie fino al punto da tradire lo spirito stesso delle norme.

La giurisprudenza, quindi, ha avuto il merito di supplire alla latitanza del legislatore fornendo un'interpretazione del testo normativo più in linea con la Costituzione.

A quasi 12 anni dall'entrata in vigore della "legge Pecorella" è assolutamente indispensabile un intervento legislativo che riconosca, senza possibilità di dubbio, i poteri di impugnazione della parte civile circoscrivendone l'esercizio.

Non è più possibile lasciare una materia così importante alle interpretazioni dottrinarie e giurisprudenziali che, come si è visto, sono mutevoli nel tempo.